



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Approvazione modifiche dello statuto della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.*

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			presente	assente
1)	FANOTTO	Luca	X	
2)	CIUBEJ	Paolo	X	
3)	BENINATI	Anna Maria	X	
4)	BRINI	Massimo	X	
5)	SCIUTO	Alfio	X	
6)	BIDIN	Marina	X	
7)	MAROSA	Alessandro		X
8)	VIGNANDO	Manuel	X	
9)	IURI	Ada	X	
10)	CODOGNOTTO	Davide		X
11)	POLETTI	Mattia	X	
12)	IERMANO	Giovanni	X	
13)	TEGHIL	Carlo		X
14)	BARBERIS	Giovanni		X
15)	PASQUIN	Donatella	X	
16)	LA PLACA	Manuel Massimiliano		X
17)	CODROMAZ	Alessio	X	
Totale n.			12	5

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Francesco LENARDI*.

Assume la presidenza l'Avv. *Luca FANOTTO*, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti espone l'oggetto.

OGGETTO: Approvazione modifiche dello statuto della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
ILLUSTRA il SINDACO.

Entra e prende parte alla seduta il Consigliere Barberis (Presenti n. 13).

INTERVIENE il Consigliere IERMANO che annuncia il proprio voto favorevole.

INTERVIENE l'Assessore BRINI che annuncia il proprio voto favorevole.

INTERVIENE il SINDACO.

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l'ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall'art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione modifiche dello statuto della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 135 del 22/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.”;

VISTA la L.R. 2/2002, in particolare l'art. 7, come sostituito dalla L.R. 21/2016, che recita:

Art.7 Promozione turistica.

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 7 della l.r. 2/2002 è stata costituita la società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., di seguito “Lisagest”, società a prevalente capitale pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.” (art. 4 c. 1 Statuto);

DATO ATTO che la Lisagest è partecipata per il 19,41% dal Comune di Lignano Sabbiadoro, per il 12,50% dalla Camera di Commercio di Udine-Pordenone e per il 20% da Promoturismo FVG;

DATO ATTO che:

- la delibera di Giunta regionale n. 3068 del 07/12/2007 ha individuato Lisagest quale concessionaria di beni del demanio marittimo siti nel Comune di Lignano Sabbiadoro, con le relative pertinenze e la Terrazza a Mare allo scopo di mantenere aperti al pubblico gli impianti balneari presenti;
- in attuazione di ciò il Comune e la Lisagest hanno sottoscritto nel 2008 un disciplinare volto a regolare i rapporti di concessione il quale prevedeva poteri di direttiva in capo al Comune e l’obbligo specifico del concessionario di svolgere taluni servizi essenziali (pulizia, salvataggio etc) anche nelle zone libere dell’arenile di Sabbiadoro rimaste all’Ente. Il disciplinare (integrato e parzialmente modificato nel 2014 e nel 2019) autorizzava inoltre il concessionario ad organizzare eventi e manifestazioni sulle aree demaniali in concessione e a consentire analogo uso a terzi organizzatori;
- Lisagest quindi, in forza della titolarità della concessione demaniale, ha provveduto nell’interesse della località a gestire l’attività balneare del litorale garantendo i servizi essenziali e accessori a questa connessi (gestione di punti di ristoro, vendita di beni di necessità, bagni etc), a garantire taluni servizi essenziali nelle zone di “spiaggia libera” e a svolgere ulteriori attività volte ad incrementare l’attrattiva turistica anche in collaborazione con il Comune (ad esempio partnership per la gestione della Beach Arena e per lo svolgimento di eventi);
- Lisagest, costituita ai sensi della sopra richiamata legge regionale e conformemente a quanto questa prevede, ha per oggetto sociale “*l’organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [nell’ambito locale ricompreso nell’area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con quella di competenza dell’Aiat di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano.]*” (art. 4 comma 1 dello statuto attuale);

VISTA la bozza definitiva di statuto trasmessa dalla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. con le modifiche apportate dall’Ente, prot. 9320 del 21/03/2022;

DATO ATTO che le modifiche dello Statuto perseguono le seguenti finalità:

- recepire il mutamento della compagine sociale di parte pubblica, ora rappresentata esclusivamente da Promoturismo FVG, C.C.I.A.A di Pordenone-Udine e Comune di Lignano Sabbiadoro
- ridefinire le modalità di votazione dei consiglieri di amministrazione prevedendo il conteggio del voto pubblico nelle liste n. 1 e n. 6;
- rendere più efficienti le modalità di comunicazione ai soci anche mediante utilizzo di mezzi informatici;
- meglio dettagliare le modalità di individuazione/nomina degli organi societari e di revisione e le loro attribuzioni;
- meglio precisare le attività che la società può svolgere per il conseguimento dell'oggetto sociale;

VISTO il documento "All. n. 1" in allegato alla presente deliberazione, contenente il testo dello statuto attuale e la bozza di statuto nel quale sono evidenziate le modifiche che si ritiene di apportare;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

SI PROPONE

1. approvare il nuovo testo di statuto della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A così come risultante a seguito delle modifiche evidenziate nel testo "All. n. 1", allegato alla presente deliberazione;
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare alle assemblee che saranno convocate per apportare le modifiche allo Statuto della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A che si approvano con la presente deliberazione;
3. infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell'art. 17 - comma 12 - della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 22/03/2022

Il Responsabile U.O.
Tempo libero, Turismo, Sport, Associazionismo
Ennio Polat
(atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lignano Sabbiadoro, 22/03/2022

Il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO
(atto originale firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

Modifiche statutarie

Nelle pagine seguenti vengono riportati i testi comparati dello statuto attualmente in vigore per la società (colonna di sinistra) e di quello che **potrà** essere adottato dalla stessa alla luce delle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Alcune modifiche "suggerite" sono introdotte al solo fine di evidenziare le differenze rispetto al passato e, anche se non esplicitate nello statuto, sono introdotte ex lege in seguito alla modifica del Codice Civile.

Per una agevole lettura sono stati adottati degli accorgimenti grafici che permettono la comparabilità delle due versioni, ed in particolare:

- a) nella colonna "ATTUALE STATUTO":
 1. le parti sottolineate sono state modificate;
 2. le parti *[comprese fra parentesi quadre]* sono state eliminate;
- b) nella colonna "STATUTO MODIFICATO":
 1. le parti in **neretto** sono state aggiunte o modificate rispetto al testo previgente.

ATTUALE STATUTO

BOZZA MODIFICHE STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' E
OGGETTO - DURATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO -
FINALITA' E OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, per le finalità di cui all'art. 7 della L. R. n. 2 del 16.01.2002, una società consortile per azioni ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, a prevalente capitale pubblico, denominata "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.".

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, per le finalità di cui all'art. 7 della L. R. n. 2 del 16.01.2002, una società consortile per azioni ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, a prevalente capitale pubblico, denominata "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.".

Note:

Art. 2 - Sede

1. La sede sociale è in Lignano Sabbiadoro (UD).
2. Con delibere assunte ai sensi di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Sede

1. La sede sociale è in Lignano Sabbiadoro (UD).
2. **Spetta all'organo amministrativo deliberare in ordine alla istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.**
L'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, così come il trasferimento della sede sociale in altro comune sono assunte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Note:

ARTICOLO NON PRESENTE

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto, se nominato, che esercita la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Ogni socio, amministratore, sindaco e il soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti, dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.

Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Note:

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [nell'ambito locale ricompreso nell'area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con quella di competenza dell'Aiat di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano.]

2. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra la società potrà:

- a) prestare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato volta all'assunzione di iniziative economiche e commerciali che possano andare a vantaggio dei consorziati;
- b) realizzare e gestire strutture balneari, portuali, curative, sportive, ludiche e di ogni altro genere,

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra la società potrà **direttamente o tramite la partecipazione a gare pubbliche:**

- a) prestare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato volta all'assunzione di iniziative economiche e commerciali che possano andare a vantaggio dei consorziati;
- b) realizzare e gestire strutture balneari, portuali,

connesse all'offerta di servizi al turista o allo sviluppo del turismo;

c) valorizzare, promuovere e gestire servizi connessi al turismo di interesse sia pubblico che privato anche collegati ad attività esercitate su concessione demaniale.

3. La società potrà assumere o concedere in affitto o in appalto specifiche attività e/o aziende e/o rami d'azienda con relativi subingressi in concessioni o subconcessioni, anche relativamente alla gestione delle attività oggetto di concessione.

4. La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari e concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

5. La Società potrà compiere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto di aziende di terzi.

curative, sportive, ludiche, **pubblici esercizi e commerciali in genere** e di ogni altro genere, connesse all'offerta di servizi al turista o allo sviluppo del turismo;

c) valorizzare, promuovere e gestire servizi connessi al turismo di interesse sia pubblico che privato anche collegati ad attività esercitate su concessione demaniale;

d) promuovere, valorizzare e commercializzare l'offerta turistica intesa nel senso ampio della propria accezione ed anche in partenariato, nel rispetto delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, ambientali, naturalistiche e sociali del territorio di operatività e sviluppare le sinergie possibili con territori limitrofi e non, anche con azioni di marketing;

e) promuovere, sviluppare e gestire manifestazioni e spettacoli utili ad incrementare l'afflusso turistico e a soddisfare le esigenze dei turisti.

3. La società potrà assumere o concedere in affitto o in appalto specifiche attività e/o aziende e/o rami d'azienda con relativi subingressi in concessioni o subconcessioni, anche relativamente alla gestione delle attività oggetto di concessione.

4. La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari e concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

5. La Società potrà compiere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto di aziende di terzi.

Note: _____

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere

Art. 5– Durata

1. La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere

- ALL. n.1 -

prorogata una o più volte per delibera dell'assemblea dei soci o anticipatamente sciolta qualora vengano meno i presupposti di cui all'art.1 del presente statuto.

prorogata una o più volte per delibera dell'assemblea **straordinaria** dei soci o anticipatamente sciolta qualora vengano meno i presupposti di cui all'art.1 del presente statuto.

Note:

TITOLO II
SOCI – PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono entrare a far parte della società unicamente consorzi e imprenditori che abbiano la sede e/o una o più unità locali [in genere situate nei comuni rientranti nel territorio regionale di competenza dell'Aiat di Lignano Sabbiadoro e della laguna di Marano e che abbiano interessi economici e/o turistici nell'ambito dello stesso territorio, nonché enti pubblici, anche territoriali, ed associazioni o enti privati interessati allo sviluppo del settore turistico nello stesso territorio.]

TITOLO II
SOCI – PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

Art. 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono entrare a far parte della società unicamente consorzi, **reti di imprese, imprenditori e professionisti** che abbiano la sede e/o una o più unità locali situate nei comuni **di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella e Precenico** e che abbiano interessi economici e/o turistici nell'ambito dello stesso territorio, nonché enti pubblici, anche territoriali, ed associazioni o enti privati interessati allo sviluppo del settore turistico nello stesso territorio.

Note:

Art. 6 – Ammissione dei soci

1. Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, che procederà alla deliberazione di ammissione sia nel caso questa avvenga mediante cessione di azioni proprie in portafoglio sia a seguito di accordo tra singoli soci quali cedenti e aspirante socio cessionario.
2. Il consiglio di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria nel caso in cui per l'ingresso di nuovi soci consorziati debba essere deliberato un aumento di capitale a loro riservato.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società che incidono sul funzionamento e sulla vita della stessa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Art. 7– Ammissione dei soci

1. Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, che procederà, **entro 60 giorni**, alla deliberazione di ammissione, **sulla base della valutazione dei requisiti di cui all'art.6**, sia nel caso questa avvenga mediante cessione di azioni proprie in portafoglio sia a seguito di accordo tra singoli soci quali cedenti e aspirante socio cessionario.
2. Il consiglio di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria nel caso in cui per l'ingresso di nuovi soci consorziati debba essere deliberato un aumento di capitale a loro riservato.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società che incidono sul funzionamento e sulla vita della stessa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

- ALL. n.1 -

4. Entro quindici giorni dall'accettazione della domanda di ammissione i soci dovranno perfezionare l'acquisto da terzi o l'acquisto dalla società di azioni proprie in portafoglio, in tale ultimo caso il prezzo dovrà essere corrisposto integralmente all'atto dell'acquisto.
Se l'ammissione del nuovo socio avviene tramite delibera di aumento di capitale riservato, l'aspirante socio dovrà partecipare all'assemblea e versare contestualmente alla sottoscrizione l'intero importo richiesto.

4. Entro **trenta** giorni dall'accettazione della domanda di ammissione i soci dovranno perfezionare l'acquisto da terzi o l'acquisto dalla società di azioni proprie in portafoglio, in tale ultimo caso il prezzo dovrà essere corrisposto integralmente all'atto dell'acquisto.
Se l'ammissione del nuovo socio avviene tramite delibera di aumento di capitale riservato, l'aspirante socio dovrà partecipare all'assemblea e versare contestualmente alla sottoscrizione l'intero importo richiesto.

Note: _____

Art. 7 – Quote associative dei soci

1. Le spese di gestione della società consortile potranno essere eventualmente coperte con contributi a carico dei soci consorziati ai sensi del secondo comma dell'art.2615-ter C.C., anche con quote differenziate.
2. Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, banche, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.
3. I sostenitori di cui al comma precedente verranno iscritti in apposito albo. Gli stessi saranno tenuti costantemente informati sull'attività della società e potranno essere invitati ad assistere alle riunioni degli organi sociali.

Art. 8 – Quote associative dei soci

1. Le spese di gestione della società consortile potranno essere eventualmente coperte con contributi a carico dei soci consorziati ai sensi del secondo comma dell'art.2615-ter C.C., anche con quote differenziate.
2. Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, banche, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.
3. I sostenitori di cui al comma precedente verranno iscritti in apposito albo. **Gli stessi potranno essere invitati a partecipare alle assemblee dei soci al fine di essere informati sull'attività sociale.**

Note: _____

Art. 8 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 500.000 (cinquecentomila) azioni da euro 1 (uno) ciascuna;
- dalle riserve costituite con eventuali eccedenze di bilancio e con gli eventuali contributi versati dai soci entrambi a tali scopi destinati;
- dalle eventuali contribuzioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente;
- da ogni contributo elargito da società, da enti pubblici e

Art. 9 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 500.000 (cinquecentomila) azioni da euro 1 (uno) ciascuna;
- dalle riserve costituite con eventuali eccedenze di bilancio e con gli eventuali **apporti** versati dai soci.

- ALL. n.1 -

da privati.

2. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, fermo restando quanto stabilito dal codice civile in materia.

2. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, fermo restando quanto stabilito dal codice civile in materia.

Note:

Art. 9 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
4. Il trasferimento delle azioni a terzi, fermo restando il limite di prevalenza di cui all'art. 1, è consentito solo previo accertamento da parte dell'Organo amministrativo della mancanza, in capo all'acquirente, di interessi in contrasto con quelli societari; in particolare le azioni potranno essere trasferite unicamente ai soggetti aventi i requisiti richiesti dall'art. 5 del presente statuto.

[In ipotesi di negata autorizzazione, la deliberazione dell'Organo amministrativo, in risposta alla comunicazione del socio cedente, sarà inviata al socio mediante lettera raccomandata e dovrà contenere i motivi del rifiuto e la designazione di un altro acquirente, in vece di quello non gradito, al quale il socio potrà cedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutto o in parte la propria partecipazione al prezzo convenuto di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo al prezzo stabilito dal Collegio arbitrale, che sarà nominato con le modalità di cui al successivo art. 27 entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata dalla parte più diligente; il Collegio dovrà procedere con equo apprezzamento, determinando il giusto prezzo].

Avverso il diniego del gradimento, è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dello Statuto.

[5. I soci hanno diritto di prelazione sulle azioni che uno di essi intenda trasferire a uno o più soci o a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità. Il socio cedente deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il numero

Art. 10– Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
4. Il trasferimento delle azioni a terzi è consentito solo previo accertamento da parte dell'Organo amministrativo **dei requisiti di cui all'art. 6.**

di azioni oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, o di esercizio della prelazione qualora trattasi di trasferimento a titolo di liberalità o comunque gratuito o nell'ipotesi anche di infungibilità della controprestazione, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

6. Il presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito o di liberalità, o anche nell'ipotesi di trasferimento con controprestazione infungibile, la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 20 (venti) giorni, previa attestazione da parte del Consiglio di amministrazione della congruità del prezzo richiesto per l'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni oggetto di liberalità o di trasferimento a titolo gratuito o con controprestazione infungibile. La valutazione di congruità da parte dell'organo amministrativo sarà effettuata sulla base del patrimonio effettivo della società e qualora il prezzo determinato dal consiglio di amministrazione si discostasse di oltre dieci punti percentuali rispetto a quello richiesto dal socio cedente a quest'ultimo spetterà comunque la facoltà di non procedere al trasferimento.

7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni offerte, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederà a dare comunicazione all'offerente e agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo lettera raccomandata A.R..

9. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni oggetto di trasferimento verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, con riferimento alle singole categorie di azioni.

10. Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di trasferire a terzi le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, fermo restando il limite di prevalenza di cui all'art. 1 e

quanto previsto al punto 4 del presente articolo.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale, di costituzione o trasferimento di diritti reali parziari, con facoltà quindi degli altri soci di acquistare le azioni che il socio intende costituire in pegno o usufrutto valendo tutti gli obblighi di comunicazione e la procedura in genere di cui al presente articolo anche per ciò che riguarda la valutazione di congruità da parte dell'organo amministrativo del prezzo richiesto per l'esercizio del diritto di prelazione, nonché nel caso di trasferimento dei diritti di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, di trasferimento di warrants legati a prestiti obbligazionari, ad emissione dirette e/o indirette, e di qualunque altra operazione connessa all'aumento del capitale sociale.]

12. Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, nel dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà indicare le condizioni delle operazioni in relazione alle quali le azioni dovrebbero essere costituite in pegno.

[13. Qualora, in seguito al mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci, venga costituito da parte del socio il pegno o l'usufrutto sulle azioni, nel caso rispettivamente di eventuale successiva esecuzione coatta sulle azioni o di eventuale successivo trasferimento del diritto di usufrutto gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto rispettivamente delle azioni o del diritto di usufrutto stesso: un tanto dovrà essere stampigliato nel retro del titolo azionario e annotato nel libro soci. Anche in tali ipotesi deve essere applicata l'intera procedura di cui al presente articolo.

14. I soci che esercitano il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di accettazione di cui al precedente punto 7 del presente articolo, salvo diversa convenzione.

15. La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare a firma di tutti i soci.]

16. E' fatto divieto al Consiglio di amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 e al presente articolo, per il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

5. Il socio che intende costituire in pegno o **in usufrutto**, in tutto o in parte, le proprie azioni, nel dare comunicazione scritta, **entro 10 giorni**, al Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà indicare le condizioni delle operazioni in relazione alle quali le azioni dovrebbero essere costituite in pegno. **Si applicano le norme di cui all'art.2352 del Codice Civile.**

6. Ciascun socio non potrà possedere azioni per importo nominale inferiore a Euro 500 (cinquecento).

I soci persone fisiche e soggetti giuridici privati non potranno possedere azioni per un importo nominale superiore al 7% del capitale sociale, ferma restando la maggioranza pubblica del capitale della Società.

Qualora un socio detenga una partecipazione superiore al limite anzi descritto, questi non potrà esercitare il diritto di voto sulla parte eccedente tale limite.

Lo stesso limite vale anche nei confronti di società quando uno dei soci, direttamente o indirettamente, eserciti di fatto il potere di controllo e di direzione in ciascuna di esse.

7. E' fatto divieto al Consiglio di amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 e al presente articolo, per il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

Note:

<p>Art. 10 – Recesso del socio</p> <p>1. Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla società consortile il socio consorziato che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione, che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso e provvedere di conseguenza quando la liquidazione della quota possa avvenire senza riduzione del capitale sociale, <i>[mediante acquisto di azioni proprie con utilizzazione di riserve; spetta invece all'assemblea straordinaria disporre quando la liquidazione della partecipazione debba necessariamente avvenire mediante riduzione del capitale sociale.]</i></p> <p>In ogni caso, qualora il consiglio di amministrazione, previa consultazione di tutti i soci, proponga, nel rispetto dell'esercizio proporzionale del diritto di partecipazione degli stessi, uno o più soci acquirenti ovvero un soggetto terzo avente i requisiti di cui all'art.5 del presente statuto, la partecipazione di cui trattasi dovrà essere ceduta a questi.</p> <p>La proporzionalità mantenuta nel rispetto dei presupposti di cui all'art.1 del presente statuto.</p> <p>2. Il recesso deve essere comunicato all'organo</p>	<p>Art. 11 – Recesso del socio</p> <p>1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società consortile il socio consorziato che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Qualora il socio perda i requisiti di cui all'art.6 del presente statuto, o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, questi ha l'obbligo di comunicare tale nuova situazione all'organo amministrativo nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso e provvedere di conseguenza quando la liquidazione della quota possa avvenire senza riduzione del capitale sociale nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- preventivamente mediante verifica, da attuarsi entro 60 giorni, circa l'esistenza di soggetti già soci ovvero di soggetti terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, disponibili all'acquisto;- secondariamente, mediante acquisto delle azioni proprie con utilizzazione di riserve; spetta invece all'assemblea straordinaria disporre quando la liquidazione della partecipazione debba necessariamente avvenire mediante riduzione del capitale sociale. <p>In ogni caso, qualora il consiglio di amministrazione, previa consultazione di tutti i soci da effettuarsi con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, proponga, nel rispetto dell'esercizio proporzionale del diritto di partecipazione degli stessi, uno o più soci acquirenti ovvero un soggetto terzo avente i requisiti di cui all'art.6 del presente statuto, la partecipazione di cui trattasi dovrà essere ceduta a questi.</p>
--	---

- ALL. n.1 -

amministrativo *[con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.]*

3. Qualora il socio consorziato sia debitore della società in particolare per il versamento di contributi consortili di cui all'art. 2615-ter C.C., secondo comma, dovrà comunque provvedere al loro regolare pagamento.

2. Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo **tramite Pec o** con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il socio consorziato sia debitore della società in particolare per il versamento di contributi consortili di cui all'art. 2615-ter C.C., secondo comma, dovrà comunque provvedere al loro regolare pagamento.

Note:

Art. 11 – Esclusione del socio

1. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea straordinaria, a seconda che, come conseguenza dell'esclusione, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, che precede, debba o meno ridursi il capitale sociale, nei confronti del socio consorziato che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni della società consortile;
- si sia reso responsabile di attività lesive degli interessi e/o dell'immagine consortile ovvero abbia posto in essere operazioni in conflitto con l'attività della società;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio consorziato entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società consortile.

La deliberazione può essere impugnata davanti al collegio dei probiviri di cui all'art.27.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

3. Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere

Art. 12 – Esclusione del socio

1. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal consiglio di amministrazione che procede, debba o meno ridursi il capitale sociale, nei confronti del socio consorziato che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni della società consortile;
- si sia reso responsabile di attività lesive degli interessi e/o dell'immagine consortile;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio consorziato entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società consortile.

- ALL. n.1 -

impugnate avanti al collegio arbitrale di cui all'art. 30.
4. Quale conseguenza dell'esclusione la società provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art.10 del presente statuto.

3. Quale conseguenza dell'esclusione, la società provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art.11 del presente statuto.

Note: _____

Art. 12 – Riduzione del capitale

1. Nel caso in cui alle ipotesi previste dai precedenti artt.10 e 11 il capitale sociale si riduca ad un importo inferiore al minimo legale richiesto la società consortile si scioglierà salvo che sia ricostituito dalle stesse o altre imprese in possesso dei requisiti richiesti, il cui apporto consenta la ricostituzione del capitale stesso.

Art. 13 – Riduzione del capitale

1. Nel caso in cui alle ipotesi previste dai precedenti artt.11 e 12 il capitale sociale si riduca ad un importo inferiore al minimo legale richiesto, la società consortile si scioglierà salvo che sia ricostituito dalle stesse o altre imprese in possesso dei requisiti richiesti, il cui apporto consenta la ricostituzione del capitale stesso.

Note: _____

Art. 13 – Trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto fra vivi, il rapporto continua con il nuovo titolare dell'azienda a condizione che sussistano e siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente statuto.

Art. 14 – Trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto fra vivi, il rapporto continua con il nuovo titolare dell'azienda a condizione che sussistano e siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

Note: _____

Art. 14 – Liquidazione della quota al socio consorziato uscente

1. In caso di recesso, esclusione, o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la società consortile, spetta la liquidazione della partecipazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge previste per le società per azioni correnti al tempo della liquidazione.

Art. 15 – Liquidazione della quota al socio consorziato uscente

1. In caso di recesso, esclusione, o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la società consortile, spetta la liquidazione della partecipazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge previste per le società per azioni correnti al tempo della liquidazione.

Note: _____

TITOLO III ASSEMBLEE
Art. 15 – Luogo 1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o altrove, comunque entro il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

TITOLO III ASSEMBLEE
Art. 16 – Luogo 1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o altrove, comunque entro il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Note: _____

Art. 16 – Svolgimento e competenze 1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, l'organo amministrativo può convocare detta assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile le ragioni dell'utilizzo dei maggiori termini. 2. Le assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall'Organo Amministrativo, quando questi lo ritenga opportuno. 3. E' di competenza dell'assemblea ordinaria la delibera riguardante il regolamento disciplinare, i suoi criteri ispiratori e l'affidamento dell'incarico della redazione o della modifica nonché l'approvazione del regolamento interno.
--

Art. 17 – Svolgimento e competenze 1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci. 2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile. 2. L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o necessario anche ai sensi di legge. 3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 4. E' di competenza dell'assemblea ordinaria la delibera riguardante il regolamento disciplinare e il regolamento interno.

Note: ___

Art. 17 – Convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ove consentito da future disposizioni di legge, in deroga al comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci ed agli altri organi sociali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Allorché sia rappresentato l'intero capitale sociale e ricorrano le altre condizioni di legge, l'assemblea s'intende regolarmente costituita anche in mancanza dei suddetti termini e formalità.

3. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi

Art. 18 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è **effettuata mediante avviso da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, principalmente, la posta elettronica certificata e, in mancanza, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, email, il corriere così come comunicato dai soci stessi.**

Esso deve contenere tutte le indicazioni richieste dalla legge e potrà servire anche per la seconda convocazione da tenersi con lo stesso ordine del giorno ad almeno uno e non oltre trenta giorni di distanza dalla prima.

2. Pur in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si intende regolarmente costituita qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

3. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

- ALL. n.1 -

audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Note: _____

Art. 18 - Intervento
1. Il diritto di intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da terzi sono regolati dalle norme del codice civile.

Art. 19 - Intervento
1. Il diritto di intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da terzi sono regolati dalle norme del codice civile.

Note: _____

Art. 19 – Costituzione e delibere
1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione il voto è palese.
Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione non verrà conteggiato il voto espresso dagli Enti Pubblici, *[tranne per i voti espressi per la lista n.1 (di cui all'art.21 del presente statuto).]*
2. Le deliberazioni concernenti la modifica del presente statuto e del regolamento consortile, nonché della presente clausola, devono essere approvate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con una maggioranza pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 20 – Costituzione e delibere
1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. Le deliberazioni concernenti la modifica del presente statuto e del regolamento **interno**, nonché della presente clausola, devono essere approvate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con una maggioranza pari **all'70% (settanta per cento)** del capitale sociale.

Note: _____

<p>Art. 20 – Cariche</p> <p><u>1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea.</u></p> <p><u>2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.</u></p>

<p>Art. 21 – Cariche</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dalla maggioranza dei presenti all'assemblea.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo.</p> <p>Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità dell'assemblea ed il diritto dei soci a parteciparvi, per dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p>
--

Note:

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE
<p>Art. 21 - Nomina</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 10 (dieci) componenti.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:</p> <p><i>[ai sensi e per gli effetti delle norme relative a società con partecipazioni di Stato o di Enti Pubblici:]</i></p> <ul style="list-style-type: none">- un amministratore viene nominato dal Comune di Lignano Sabbiadoro;- un amministratore viene nominato dalla C.C.I.A.A. di Udine;- un amministratore viene nominato congiuntamente dai Comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella, Precenicco e Marano Lagunare e della Provincia di Udine; in caso di disaccordo sulla condivisione dell'amministratore dovrà essere nominato il soggetto identificato a maggioranza;- un amministratore nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza dell'Aiat di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;- i restanti 6 amministratori vengono nominati dall'assemblea con le seguenti norme particolari: al fine di garantire una rappresentatività delle diverse

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE
<p>Art. 22 - Nomina</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 componenti.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- un amministratore viene nominato dal Comune di Lignano Sabbiadoro;- un amministratore viene nominato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine;- un amministratore nominato dalla Promoturismo FVG; <p>I sopraccitati amministratori dovranno comunque essere dotati di competenze nel settore turistico e della gestione pubblica.</p> <ul style="list-style-type: none">- i restanti 6 amministratori, che devono essere soci o membri delle entità aggreganti di cui all'art.6, vengono nominati dall'assemblea con le seguenti norme particolari: al fine di garantire una rappresentatività delle diverse categorie economiche ed anche le necessarie

- ALL. n.1 -

categorie economiche ed anche le necessarie competenze, devono essere formate sei liste all'interno delle quali affluiranno le autocandidature dei soggetti rappresentativi delle liste.

Le sei liste sono così formate:

- lista n.1, formata da esperti conoscitori di amministrazione e gestione anche pubblica;
- lista n.2, in rappresentanza della categoria di soggetti privati che abbiano arenili e darsene in concessione;
- lista n.3, in rappresentanza della categoria di fondazioni o enti assistenziali che abbiano arenili in concessione;
- lista n.4, in rappresentanza della categoria degli albergatori e strutture ricettive;
- lista n.5, in rappresentanza della categoria del commercio;
- lista n.6, in rappresentanza dei pubblici esercizi e dei parchi ludici.

Le autocandidature, con l'indicazione della lista di riferimento, dovranno essere depositate entro i 2 giorni lavorativi precedenti l'assemblea presso la sede sociale.

Al fine di potersi autocandidare nelle liste da 2 a 6, rappresentative di categorie economiche, i soggetti devono essere titolari o rappresentanti di imprese operanti nel settore identificato.

I partecipanti all'assemblea potranno esprimere un massimo di sei voti uno per ognuna delle liste.

Qualora venissero espressi più voti per i rappresentanti di una medesima lista si considererà valido solo il primo nome.

Risulterà eletto per ogni lista il soggetto che ha riportato il maggior numero di voti.

Assumerà la qualifica di presidente il soggetto che risulterà nella lista n.1, qualora ottenga una maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei voti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, gli enti a cui è

competenze, devono essere formate sei liste all'interno delle quali affluiranno le autocandidature dei soggetti rappresentativi delle liste.

Le sei liste sono così formate:

- lista n.1, formata da esperti conoscitori di amministrazione e gestione anche pubblica;
- lista n.2, in rappresentanza della categoria di soggetti privati che abbiano arenili e darsene in concessione;
- **lista n.3 in rappresentanza della categoria degli albergatori e delle strutture ricettive extralberghiere;**
- lista n.4, in rappresentanza della categoria del commercio;
- lista n.5, in rappresentanza dei pubblici esercizi e dei parchi **di divertimento tematici**.
- **lista n.6 in rappresentanza dei soci che non rientrano nelle categorie e liste precedenti dalla 1 alla 5.**

Le autocandidature, con l'indicazione della lista di riferimento, dovranno essere depositate entro i 2 giorni lavorativi precedenti l'assemblea presso la sede sociale.

Al fine di potersi autocandidare nelle liste da 2 a 6, rappresentative di categorie economiche, i soggetti devono essere titolari o rappresentanti di imprese operanti nel settore identificato.

I partecipanti all'assemblea potranno esprimere un massimo di sei voti uno per ognuna delle liste.

Qualora venissero espressi più voti per i rappresentanti di una medesima lista, si considererà valido solo il primo nome.

Risulterà eletto per ogni lista il soggetto che ha riportato il maggior numero di voti.

Assumerà la qualifica di presidente il soggetto che risulterà nella lista n.1, qualora ottenga una maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei voti.

Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione il voto è palese.

Nelle votazioni per le nomine dei consiglieri di amministrazione delle liste da 2 a 5 non verrà conteggiato il voto espresso dagli Enti Pubblici

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un vice Presidente, che sostituisce il Presidente

riservata la nomina non provvedano a nominare in tutto o in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci.

In sede assembleare i soci Enti Pubblici che non hanno espresso amministratori potranno, prima di procedere alle espressioni di voto dell'assemblea, dichiarare i nominativi dagli stessi prescelti.

3. Gli amministratori possono essere non soci e sono eletti per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina e comunque nei limiti temporali previsti dall'art. 2383 del Codice Civile.

4. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche estraneo alla società.

L'eventuale nomina del Direttore Generale dovrà essere fatta in sede di consiglio di amministrazione [con una maggioranza del 70% dei voti e sul nominativo dovrà esserci l'espresso gradimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.]

5. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ciascun ente pubblico provvederà a revocare quegli amministratori da lui nominati direttamente mentre per gli altri vi provvederà l'assemblea dei soci, all'unanimità, ai sensi del III° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, salva la previsione di cui al successivo comma 10, si procede come segue:

per quelli nominati dagli Enti Pubblici, i loro successori dovranno essere tempestivamente nominati dai medesimi enti;

per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, vi provvede il consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal

nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche estraneo alla società.

L'eventuale nomina del Direttore Generale o di altri soggetti con specifici incarichi dovrà essere deliberata in sede di consiglio di amministrazione.

In sede assembleare i soci Enti Pubblici che non hanno espresso amministratori potranno, prima di procedere alle espressioni di voto dell'assemblea, dichiarare i nominativi dagli stessi prescelti.

3. Gli amministratori possono essere non soci e sono eletti per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina e comunque nei limiti temporali previsti dall'art. 2383 del Codice Civile.

5. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ciascun ente pubblico provvederà a revocare quegli amministratori da lui nominati direttamente mentre per gli altri vi provvederà l'assemblea dei soci, all'unanimità, ai sensi del III° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, salva la previsione di cui al successivo comma 10, si procede come segue:

a) per quelli nominati dagli Enti Pubblici, i loro successori dovranno essere nominati, **entro 45 giorni**, dai medesimi enti; **trascorso tale termine senza che l'ente preposto abbia provveduto alla sostituzione, vi provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; nel caso di cooptazione il consigliere rimane in carica fino a quando interviene il provvedimento di nomina da parte dell'ente preposto;**

b) per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 del Codice

collegio sindacale, [dopo che lo stesso consiglio è stato reintegrato con gli amministratori nominati dagli Enti Pubblici.]

7. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile restano in carica fino alla prossima assemblea.

8. Gli amministratori nominati dagli Enti Pubblici, sostituiti in corso di incarico, scadranno nella globalità decorso il triennio dalla nomina dell'intero organo.

9. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione decade; la rinuncia all'ufficio non ha effetto se viene meno la maggioranza del consiglio di amministrazione e in tal caso lo stesso ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea, affinché questa provveda alla nomina dei nuovi consiglieri ex art. 2364 Codice Civile, sia di informare immediatamente gli Enti Pubblici affinché provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri loro spettante.

10. Se viene meno la totalità degli amministratori, il collegio sindacale ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza sia di fare l'immediata comunicazione agli Enti Pubblici affinché questi provvedano alla nomina degli amministratori di propria competenza.

Civile, vi provvede il consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e **sempre nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2, con parere favorevole del collegio sindacale.**

7. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile restano in carica fino alla prossima assemblea.

8. Gli amministratori nominati dagli Enti Pubblici, sostituiti in corso di incarico, scadranno nella globalità, decorso il triennio dalla nomina dell'intero organo.

9. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade; la rinuncia all'ufficio non ha effetto se viene meno la maggioranza del consiglio di amministrazione e, in tal caso, lo stesso ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea, affinché questa provveda alla nomina dei nuovi consiglieri ex art. 2364 Codice Civile, sia di informare immediatamente gli Enti Pubblici, affinché provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri loro spettanti.

10. Se viene meno la totalità degli amministratori, il collegio sindacale ha l'obbligo sia di convocare immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza, sia di fare l'immediata comunicazione agli Enti Pubblici, affinché questi provvedano alla nomina degli amministratori di propria competenza.

Note: _____

Art. 22 – Compenso

1. Ai consiglieri spetta un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, fatta salva la possibilità di stabilire un ulteriore compenso.

Art. 23 – Compenso

1. Ai consiglieri **può spettare** un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, fatta salva la possibilità di stabilire un ulteriore compenso **deliberato dall'assemblea dei soci.**

Note: _____

Art. 23 – Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta la richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione deve informare l'assemblea, ordinariamente con cadenza [quadrimestrale], circa l'andamento della società ed in ogni caso al momento della predisposizione del piano strategico e del budget annuale.

2. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente.

[La delibera inerente la predisposizione del piano strategico ed il budget annuale deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 7 membri del consiglio di amministrazione.

3. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 24 – Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta la richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione deve informare l'assemblea, ordinariamente con cadenza **semestrale**, circa l'andamento della società e, in ogni caso, al momento della predisposizione del piano strategico e del budget annuale.

2. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente.

3. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Note:

Art. 24 – Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Art. 25 – Poteri – Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente e/o ad altro/i componente/i le proprie attribuzioni, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice civile, riconoscendo agli amministratori delegati la firma e la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Gli organi delegati, relativamente alle previsioni di cui al 5° comma dell'art. 2381 del Codice civile, riferiscono al consiglio e al collegio sindacale con la periodicità di sei mesi, fatte salve eventuali richieste di maggior tempestività. Gli organi delegati, inoltre, ai sensi del 3° comma dell'art. 2381 del Codice civile, devono dare le necessarie informazioni al consiglio di amministrazione al fine della valutazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Note:

Art. 25 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente; la rappresentanza spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti della delega. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 26 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente; la rappresentanza spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti della delega. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà indicare a quali altri amministratori spetta la rappresentanza della società.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare uno o più procuratori e/o direttori che possono agire tanto congiuntamente quanto separatamente.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà indicare a quali altri amministratori spetta la rappresentanza della società.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare uno o più procuratori e/o direttori che possono agire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Note:

**TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE**

Art. 26 – Nomina e funzionamento

1. Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2449 del Codice Civile, [è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia] ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti ai sensi di legge.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e spetta ad essi anche la funzione del controllo contabile.
3. Il compenso del Collegio Sindacale è stabilito in base alle norme di legge vigenti.

**TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
LEGALE**

Art.27– Collegio sindacale

- 1. Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2449 del Codice Civile, è nominato su indicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti ai sensi di legge e il Presidente è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.**
- 2. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.**
- 3. La retribuzione è determinata dall'Assemblea.**
- 4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.**

Art.28 – Revisione legale dei conti

- 1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze.**
- 2. La revisione legale può essere esercitata dal Collegio Sindacale qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.**

Note:

TITOLO VI COLLEGIO DEI PROBIVIRI
<p>[Art. 27 – Nomina e funzionamento</p> <p>1. Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi, scelti fra persone che non siano amministratori, sindaci o revisori, soci, dipendenti o amministratori o sindaci, revisori o dipendenti di enti consorziati, ed è nominato dal Presidente del Tribunale di Udine.]</p> <p>2. Il collegio elegge fra i componenti il suo presidente, che provvede alla convocazione di esso, quando occorre, e ne dirige i lavori.</p> <p>3. I probiviri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>4. E' di competenza del collegio dei probiviri la decisione sul ricorso dei soci in caso di esclusione ed in genere nel caso di irrogazione di sanzioni disciplinari.</p> <p>5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.</p> <p>6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono per le parti vincolanti come manifestazione della loro stessa volontà.</p>

TITOLO VI COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ANNULLATO

Note: _____

TITOLO VII BILANCIO E UTILI
<p>Art. 28 – Esercizio sociale</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini (o in quelli maggiori che fossero ritenuti necessari ai sensi dell'art. 16) e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio dell'esercizio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>2. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai consorziati.</p>

TITOLO VII BILANCIO E UTILI
<p>Art. 29 Esercizio sociale</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini (o in quelli maggiori che fossero ritenuti necessari ai sensi dell'art. 17) e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio dell'esercizio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>2. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai consorziati e vanno reinvestiti nell'oggetto sociale con l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>

Note: _____

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 29 – Scioglimento e liquidazione 1. Addivenendosi per un qualunque motivo allo scioglimento, l'Assemblea dei soci stabilirà, nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 30 - Scioglimento e liquidazione 1. In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: <ul style="list-style-type: none">- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;- fissa gli emolumenti. 2. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. 3. L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di un soggetto che opera con medesime finalità, scelto dall'assemblea in fase di liquidazione.

Note: _____

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA – REGOLAMENTO
Art. 30 – Clausola compromissoria

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA – REGOLAMENTO
Art. 31 – Clausola compromissoria

- ALL. n.1 -

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci ovvero tra i soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla decisione di tre arbitri secondo il “Regolamento” della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine.
A tale fine ogni socio con l’acquisizione della propria partecipazione azionaria accetta tale “Regolamento”, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale, secondo diritto.
Ciascun socio si impegna a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d’ora riconosce come espressione della sua stessa volontà contrattuale.

2. Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci ovvero tra i soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla decisione di tre arbitri secondo il “Regolamento” della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone-Udine.
A tale fine, ogni socio, con l’acquisizione della propria partecipazione azionaria, accetta tale “Regolamento”, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale, secondo diritto.
Ciascun socio si impegna a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d’ora riconosce come espressione della sua stessa volontà contrattuale.

2. Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

Note: _____

Art.31 – Regolamento
1. L’assemblea ordinaria delibera il regolamento disciplinare della società.
2. In base ai criteri stabiliti dall’assemblea ordinaria verrà redatto un regolamento interno che comprenderà le norme per la determinazione degli eventuali contributi, le norme che regolano i rapporti fra consorziati e fra questi e la società consortile, le norme organizzative per lo svolgimento dell’attività consortile, le norme per il controllo gestionale e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività sociale, fatta eccezione per quanto concerne la materia disciplinare, che rimane riservata all’assemblea.

Art.32 – Regolamento
1. L’assemblea ordinaria **può deliberare** il regolamento disciplinare della società **che avrà ad oggetto il rapporto tra essa ed i soci.**
2. In base ai criteri stabiliti dall’assemblea ordinaria, **può essere** redatto un regolamento interno che comprenderà le norme per la determinazione degli eventuali contributi, le norme che regolano i rapporti fra consorziati e fra questi e la società consortile, le norme organizzative per lo svolgimento dell’attività consortile, le norme per il controllo gestionale e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività sociale.

Note: _____

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 32 – Rinvio
1. Per quanto non è espressamente contemplato nel

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 33 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato nel

- ALL. n.1 -

presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Note:
